

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5140

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STRADA, VIOLANTE, CAPRILI, MANGIAPANE, UMIDI SALA, CORDATI ROSAIA, MINOZZI, CICERONE, PICCHETTI, MONTECCHI, MAINARDI FAVA, RECCHIA, BARBIERI, BORGHINI, PRANDINI, CAVAGNA, CHERCHI, DONAZZON, FRANCESE, GRASSI, MANFREDINI, PROVANTINI, SOAVE, DI PRISCO, MONTANARI FORNARI, BASSOLINO, TESTA ENRICO, QUERCINI, BOSELLI, ALBORGHETTI, ANGELONI, BONFATTI PAINI, BULLERI, D'AMBROSIO, LAVORATO, LORENZETTI PASQUALE, SAPIO, SERAFINI MASSIMO, BENEVELLI, BERNASCONI, BIANCHI BERETTA, BRESCIA, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, FOLENA, PERINEI, SANNA, TAGLIABUE, REBECCHI, SANNELLA, FELISSARI, DI PIETRO, GRILLI, BEVILACQUA, ORLANDI, SERAFINI ANNA MARIA, CIABARRI, MIGLIASSO, NOVELLI, NAPPI, STRUMENDO, SOLAROLI

Presentata l'11 ottobre 1990

**Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crescita del reddito disponibile e del benessere nel nostro Paese presenta come conseguenza il moltiplicarsi delle possibilità di consumo e dell'offerta di beni. A questo fenomeno si accompagnano la nascita e la diffusione di nuove modalità di contatto tra consumatori e venditori, in luoghi diversi dai locali commerciali in cui tradizionalmente tale rapporto si è svolto nel passato.

Alla crescita del benessere materiale e delle possibilità di consumo, avvenute in Italia in un periodo di tempo relativamente breve rispetto a quanto è accaduto negli altri paesi maggiormente industrializzati, non si è accompagnata la crescita di una cultura del consumo e del benessere stesso. Temi importanti come quello della tutela dei diritti dei consumatori cominciano ad essere affrontati solo ora nel nostro paese, mentre sono da tempo

presenti nel dibattito e in specifiche norme legislative di molti altri paesi.

Il moltiplicarsi delle offerte di vendita nelle televisioni locali, delle proposte di acquisto per corrispondenza, delle escursioni organizzate ai fini di dimostrazione e di vendita di determinati prodotti, sono solo alcuni dei fenomeni sorti in questi ultimi anni.

Il configurarsi di queste nuove forme di contatto tra consumatori e venditori e il ritardo che si registra nel nostro paese sui temi della tutela dei diritti dei consumatori richiedono la definizione di regole certe entro cui questi nuovi rapporti possano rivolgersi senza danni o prevaricazioni. La traduzione di tali regole in norme legislative è compito del Parlamento e tale è lo scopo di questa proposta di legge.

L'introduzione nel nostro paese della tematica della tutela dei diritti del consumatore non può non tenere conto di quanto già fatto in questo campo in altri paesi e soprattutto dalle disposizioni comunitarie. A tal fine la proposta di legge si ispira alla specifica direttiva del Consiglio 85/577/CEE che disciplina i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.

In particolare l'ambito di applicazione, regolato dall'articolo 1, riprende i principi della direttiva, comprendendo sia le vendite su catalogo, sia i contratti stipulati fuori dei locali commerciali e per strada, sia le sollecitazioni di acquisto pervenute al consumatore tramite i mezzi di comunicazione, la posta o altri strumenti audiovisivi. Sono altresì specificati

chiaramente i contratti non disciplinati dalla proposta di legge.

All'articolo 4 è sancita la cosiddetta « clausola di ripensamento », che riconosce al consumatore il diritto di rescissione del contratto entro quindici giorni dalla stipula. Viene inoltre garantita la facoltà piena di avvalersi di tale diritto, entro il periodo di quindici giorni dal momento della conclusione del contratto, vietando l'apposizione di clausole penali o di caparre penitenziali per avvalersene. Rispetto a quanto previsto come termine minimo dalla direttiva 85/577/CEE si è ritenuto qui di introdurre un periodo di tempo più ampio (quindici giorni invece di sette) entro il quale è possibile avvalersi del diritto di rescissione del contratto.

L'articolo 5 specifica gli obblighi del consumatore e del commerciante nel caso di riconsegna della merce.

Agli articoli 3, 6, 7 e 8 sono specificati gli obblighi, anche extracontrattuali, dei commercianti. Si tratta di obblighi riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività, i requisiti del personale che svolge l'attività stessa, la tutela del consumatore e della sua buona fede.

Gli articoli 9 e 10 regolano le sanzioni da irrogare nel caso di violazioni delle norme e identificano il foro competente per le eventuali controversie.

L'articolo 2, che modifica la legge 11 giugno 1971, n. 426, subordina infine l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento degli esercizi al minuto ad una autorizzazione amministrativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica ai contratti di acquisto di beni o servizi stipulati dal consumatore sulla base di trattative svoltesi, anche parzialmente, fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine, quelle stipulate durante o a seguito di una visita del commerciante o di un suo incaricato presso il domicilio o il posto di lavoro del consumatore, ovvero presso il domicilio di un altro consumatore o durante un'escursione organizzata dall'operatore commerciale, quelle concluse sulla base di sollecitazioni all'acquisto di cui il consumatore sia venuto a conoscenza, anche mediante missive o cataloghi inviati per posta, mediante comunicazioni o aste televisive, radiofoniche o telematiche, ovvero a mezzo di altri strumenti audiovisivi.

2. La presente legge si applica altresì alle vendite su catalogo anche se la consultazione del catalogo sia stata possibile per il consumatore senza la presenza del commerciante o di un suo incaricato e le condizioni di acquisto prevedano l'incondizionato diritto di rinviare la merce entro 15 giorni dalla consegna o di rescindere il contratto nel medesimo termine, salvo l'obbligo di custodire la merce con diligenza.

3. Sono altresì esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti di valore inferiore a lire cinquantamila, i contratti concernenti valori mobiliari, i contratti di assicurazione, la fornitura periodica a domicilio di prodotti alimentari, bevande o altri prodotti di uso domestico consegnati da fattorini a scadenze frequenti e regolari, i contratti di costruzione, vendita e locazione di beni immobili.

ART. 2.

(Apertura, trasferimento e ampliamento di esercizi).

1. Il primo comma dell'articolo 24, della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita nonché l'attività di vendita di cui all'articolo 36, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa ».

ART. 3.

(Obblighi dei commercianti).

1. Sono qualificati commercianti, ai fini della presente legge, gli imprenditori che, per la fornitura di beni o servizi, concludono direttamente o a mezzo di incaricati i contratti rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge.

2. I commercianti sono tenuti a depositare presso le camere di commercio delle località in cui operano copia delle condizioni generali di contratto praticate agli acquirenti nonché copia dell'elenco degli incaricati consegnato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426.

3. I soggetti incaricati devono possedere requisiti di moralità professionale e personale e non devono aver riportato condanne penali.

4. Il commerciante risponde dei fatti illeciti arrecati alla persona o ai beni del consumatore e dei suoi familiari ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, anche se l'incaricato svolge i suoi compiti sulla base di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro subordinato.

5. Le camere di commercio assegnano al commerciante e a ciascun incaricato un codice numerico di identificazione. Tale codice dovrà essere obbligatoria-

mente comunicato al consumatore in ogni occasione in cui venga sollecitato un acquisto.

6. I consumatori e le associazioni dei consumatori possono richiedere alle camere di commercio copia delle condizioni generali di contratto praticate dal commerciante nonché informazioni atte ad identificare il commerciante e i suoi incaricati.

ART. 4.

(Diritto di ripensamento).

1. È riconosciuto al consumatore nei contratti a domicilio, il diritto di rescindere il contratto entro 15 giorni dal momento della sua conclusione, salvo termine più ampio riconosciuto dal contratto stesso.

2. È fatto obbligo al commerciante di fornire al consumatore, nel corso delle trattative o in sede di stipula di un contratto rientrante nell'ambito di applicazione della presente legge, un documento separato da quello recante eventuali impegni contrattuali, le indicazioni utili concernenti l'individuazione del destinatario cui deve essere inviata la comunicazione della rescissione del contratto di cui al comma 1 e le modalità da seguire per l'invio della merce in restituzione.

3. Con l'invio della comunicazione di cui al comma 2 il consumatore è liberato da tutte le obbligazioni derivanti dal contratto rescisso.

4. Sono nulle eventuali clausole del contratto a domicilio che prevedano clausole penali o caparre penitenziali per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.

ART. 5.

(Riconsegna della merce e rimborsi relativi alla prestazione di servizi).

1. La restituzione della merce deve avvenire a cura del consumatore, il quale provvede ad inviarla entro il termine di sette giorni dalla ricezione.

2. Nel caso in cui la merce sia stata inviata prima della conclusione del contratto, tale termine inizia a far tempo da tale momento, sempre che il commerciante abbia assolto gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2.

3. La mancata restituzione della merce non può in ogni caso valere come consenso tacito alla conclusione del contratto.

4. In caso di consegna anticipata della merce rispetto alla conclusione del contratto, spetta al commerciante recuperarla a proprie spese a domicilio del consumatore nel termine di sessanta giorni. La mancata restituzione della merce per causa imputabile al consumatore costituisce motivo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile.

ART. 6.

(Tutela della buona fede nelle trattative).

1. Copia delle note d'ordine o delle proposte irrevocabili d'acquisto sottoscritte dal consumatore su moduli o formulari predisposti dal commerciante o da altro soggetto per suo conto, devono essere lasciate al consumatore, a pena di inefficacia dell'impegno assunto.

2. Prova dell'avvenuto rilascio può essere data dal commerciante mostrando apposita ricevuta separata dalla nota d'ordine o dalla proposta.

3. L'accettazione della proposta da parte del commerciante non può essere consegnata dal suo incaricato contestualmente alla sottoscrizione da parte del consumatore di note d'ordine o di proposte irrevocabili d'acquisto.

ART. 7.

(Responsabilità extracontrattuale del commerciante).

1. Il commerciante risponde degli eventuali danni causati dalle merci a

meno che non dimostri l'innocuità dei prodotti inviati al domicilio del consumatore prima dell'acquisto.

ART. 8.

(Mezzi di pagamento cambiari).

1. Qualora il pagamento avvenga per mezzo di effetti cambiari, il commerciante non può presentare all'incasso o allo sconto tali effetti prima che siano trascorsi quindici giorni dalla conclusione del contratto.

ART. 9.

(Sanzioni).

1. Il consumatore e le associazioni dei consumatori possono segnalare al comune o ad altra autorità amministrativa competente la violazione da parte del commerciante o di suoi incaricati delle norme previste dalla presente legge.

2. Il comune può irrogare per le prime due violazioni, sanzioni pecuniarie da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La terza violazione accertata nel corso di un anno comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività concessa ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

3. Resta salva la possibilità per il consumatore di agire innanzi al giudice ordinario per far valere la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale del commerciante. In tali giudizi è data facoltà di intervento alle associazioni dei consumatori che agiscano con il consenso del consumatore danneggiato.

ART. 10.

(Foro competente per eventuali controversie).

1. Foro competente per eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti a domicilio è quello del luogo in cui ha sede il domicilio dell'acquirente, ovvero quello in cui è stato concluso il contratto.